



COMUNE DI MOROLO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

per i servizi funebri e del cimitero

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

per i servizi funebri e del cimitero

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Responsabilità comunale

1. Il presente regolamento è stato redatto in conformità alle leggi vigenti.
2. Il Comune si impegna a sue spese ad assicurare l'attuazione di tutte le misure di sicurezza affinché non si abbiano situazioni di pericolo alle persone, nonché danni o furti alle cose; d'altro canto, non si assume alcuna responsabilità per ogni atto commesso all'interno del cimitero da persona estranea al suo servizio, compreso l'uso errato delle scale con ruote messe a disposizione del pubblico per accedere ai loculi delle file più elevate e ogni altro mezzo di uso pubblico.

Art. 2

Documenti a disposizione del pubblico

1. A richiesta, presso il cimitero, sarà possibile consultare da parte del pubblico i seguenti documenti:
 - a) copia del presente regolamento comunale di polizia mortuaria;
 - b) le autorizzazioni alla sepoltura e i registri di cui all'art. 44 del presente regolamento.

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3

Denuncia di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto n° 1238 del 9 luglio 1939 sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185 del 13 febbraio 1964.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

9. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 34 e 39.

10. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

Medico necroscopo

1. Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto n° 1238 del 9 luglio 1939, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina e a lui riferiscono per l'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 del Regio Decreto n° 1238 del 9 luglio 1939.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

Rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto n° 1238 del 9 luglio 1939, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizione dell'art. 74 del Regio Decreto n° 1238 del 9 luglio 1939, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n° 644 del 2 dicembre 1975 e successive modificazioni.

Art. 9

Periodo di osservazione in caso di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

Periodo di osservazione in caso di malattia infettiva-diffusiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Disposizione delle salme durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12

Depositi di osservazione

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

Obitori

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

Istituzione di depositi di osservazione e di obitori

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Avendo il Comune una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, il locale destinato a deposito di osservazione può coincidere con l'obitorio.

Art. 15

Disposizioni speciali sui depositi di osservazione e sugli obitori

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale,

osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185 del 13 febbraio 1964.

2. L'Azienda Sanitaria Locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento e al loro esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Azienda Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, no meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una Azienda Sanitaria Locale, oppure comprende più Aziende Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16

Oneri di trasporto

1. Il trasporto delle salme è a pagamento ed esercitato da società private abilitate alla funzione e controllate dall'Azienda Sanitaria Locale competente, la quale vigila sulle predette società proponendo i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

2. Non sono previsti pagamenti di diritti fissi a favore del Comune per il rilascio dell'autorizzazione a qualunque tipo di trasporto delle salme, sia all'interno del territorio comunale, sia da Comune a Comune o all'estero.

3. Sono altresì esenti dal pagamento di qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 17

Disposizioni particolari

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18 *Carri funebri*

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Aziende Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19 *Rimesse di carri funebri*

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 20 *Orario dei trasporti funebri*

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 21 *Autorizzazione al trasporto*

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 22
*Autorizzazione al trasporto in luogo diverso
dal cimitero o fuori dal Comune*

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista da questo articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 27 seguendo le prescrizioni degli articoli 17 e 27 stesso.
5. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 24, 25 e 26 quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 4.

Art. 23
Trasporto per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'articolo precedente.

Art. 24
*Trasporto di salme da o per uno Stato aderente
alla convenzione internazionale di Berlino*

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto n° 1379 del 1° luglio 1937, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto n° 1055 del 16 giugno 1938.

Art. 25

Trasporto di salme da uno Stato non aderente alla convenzione internazionale di Berlino

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente Azienda Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 27;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e, contemporaneamente, trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri al Prefetto della Provincia dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 26

Trasporto di salme verso uno Stato non aderente alla convenzione internazionale di Berlino

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Azienda Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 27;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 27
*Modalità di trasporto da o per l'estero
o da Comune a Comune*

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm se di zinco, a 1.5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su più piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri e assicurato con un mastice idoneo.

11. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

12. Per il trasporto da un comune a un altro comune che disti non più di 100 Km, salvo il caso previsto dall'art. 22 comma 4 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

13. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal presente articolo, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

14. Per il trasporto di cui al comma 1 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

15. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

16. Le prescrizioni dei commi 14 e 15 non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 28

Decessi su navi e aerei

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi e aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 29

Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 30

Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento e a indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il Direttore dell'Istituto e del Dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 31

Trasporto di ossa umane e simili

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 17, 18 e 22.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0.660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 32

Modalità operative del riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge n° 83 del 15 febbraio 1961, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati a un ospedale o a un deposito di osservazione o a un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 33

Riscontro diagnostico su cadaveri portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale

e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185 del 13 febbraio 1964, in quanto applicabili.

Art. 34

Risultati del riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 3. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 245 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 35

Consegna dei cadaveri alle sale anatomiche

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto n° 1592 del 31 agosto 1933, all'insegnamento e alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

3. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui al comma 1, ricomposti per quanto possibile, devono essere riconsegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 36

Prelevamento di pezzi anatomici

1. I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'articolo precedente, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti e organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 37

Consegna di ossa alle sale anatomiche

1. Il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei Direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 38

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge n° 644 del 2 dicembre 1975 e successive modificazioni.

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 39

Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dell'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o delle Aziende Sanitarie Locali interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 3. Il contenuto della

comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva–diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve dare d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 33.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 40

Trattamenti per la conservazione del cadavere

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio dell'attività professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185 del 13 febbraio 1964, in quanto applicabili.

4. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 27 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 41

Disposizioni generali

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, il cimitero è dotato di un reparto a sistema di inumazione ordinaria decennale.

Art. 42

Diritto di sepoltura nel cimitero comunale

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Tutti i cadaveri, i nati morti e i resti mortali di cui al comma precedente hanno diritto gratuitamente a una sepoltura per inumazione della durata legale di anni 10, a partire dal giorno del seppellimento, e alla successiva deposizione nell'ossario comune dei resti derivanti dalla loro esumazione nel caso in cui non venga fatta esplicita richiesta di diversa sepoltura di grado superiore.

Art. 43

Controllo del cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 44

Servizio di custodia del cimitero

1. Il cimitero deve assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo dove sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. I registri indicati nel comma 2 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 45

Planimetria cimiteriale

1. L'ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo la relativa zona di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche e ampliamenti.

Art. 46

Progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

3. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

4. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni

accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

5. Gli elaborati grafici debbono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 47 *Ubicazione dei cimiteri*

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge n° 1428 del 4 dicembre 1956 e successive modifiche.

3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20000 abitanti e a 50 metri per gli altri Comuni.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un alto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 48 *Superficie dei campi di inumazione*

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 71. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

3. Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

Art. 49
Disposizioni idriche

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 50
Recinzione esterna

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

Art. 51
Sepulture private

1. Nelle aree concesse per sepolture private il Comune fornirà esclusivamente l'area per la realizzazione a spese e cura del concessionario dell'intero manufatto nel rispetto di tutte le prescrizioni specificate nell'art. 52 del presente regolamento e sull'atto di concessione.
2. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

Art. 52

Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Non essendo presente un deposito di osservazione, come previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In essa, se utilizzata come deposito di osservazione, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12 comma 2.
4. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
5. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2.00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

CAPO XII

SALA PER AUTOPSIE

Art. 53

Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo precedente.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII

OSSARIO COMUNE

Art. 54

Ossario comune

1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 71 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV

INUMAZIONE

Art. 55

Ubicazione dei campi di inumazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 56

Divisione dei campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 57

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 58
Fosse per inumazione

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 e una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

Art. 59
Feretri per inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

6. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri e assicurato con idoneo mastice.

8. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

9. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
11. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
12. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XV

TUMULAZIONE

Art. 60

Caratteristiche costruttive dei loculi

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/m².
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 61

Feretri per tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'articolo 27.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 62

Concessione di loculi per tumulazione

1. Il Sindaco concederà a privati l'uso dei loculi previsti nel piano regolatore cimiteriale per i quali l'interessato avrà presentato regolare domanda di concessione e pagato i relativi diritti e oneri.
2. Il Comune fornirà il loculo realizzato in tutte le sue parti e completo di materiali di chiusura e di lapide in marmo.
3. A spese e cura del concessionario dovranno essere apposte sulla lapide tutte le indicazioni riguardanti il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto mediante l'apposizione di scritte in bronzo; saranno ammesse una lampada votiva con relativo portalampada ed eventuali decorazioni e portafiori, purché realizzate con gli stessi materiali delle precedenti scritte e previa autorizzazione del Sindaco. Tutte le decorazioni non autorizzate potranno essere rimosse da operai del Comune su disposizione del Sindaco.
4. E' vietato apportare modifiche alle decorazioni e alle epigrafi delle lapidi dopo la loro realizzazione, se non in seguito ad approvazione da parte del Sindaco.
5. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo avrà una durata pari a 35 anni, fatto salvo successive modifiche da parte del Sindaco.
6. Tutti i vasi, i portafiori e gli altri oggetti decorativi dovranno essere disposti sul piano antistante la lapide senza invadere lo spazio antistante i loculi attigui; è fatto assoluto divieto disporre vasi con piante e fiori o altri oggetti decorativi di qualunque genere a terra o sopra i marciapiedi antistanti i blocchi loculi.

Art. 63

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari devono mantenere a loro spese per l'intera durata della concessione un solido e decoroso stato dei manufatti, delle lapidi e delle decorazioni. In caso di inadempienza, il Sindaco, previa diffida agli interessati, se reperibili, può disporre la decadenza della concessione, secondo quanto stabilito nell'articolo seguente.

Art. 64

Decadenza o rinuncia della concessione

1. La concessione può essere dichiarata decaduta prima della scadenza contrattuale, con provvedimento adottato con atto deliberativo, quando:
 - a) non risulti completa di tutte le indicazioni di cui all'articolo 62 comma 3 dopo sessanta giorni dal seppellimento;
 - b) la salma venga trasferita ad altra sepoltura, ammessa solo per sepolture di grado superiore o equivalente a quella occupata;
 - c) risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, al fine di dichiarare il decadimento della concessione, il Comune deve provvedere ad apporre apposito avviso pubblico presso l'albo pretorio della sede comunale, presso l'ingresso al cimitero e

presso il loculo interessato. Tale avviso deve rimanere esposto per almeno un anno solare, trascorso il quale, se nel frattempo non sono occorse rivendicazioni da parte di concessionari o aventi diritto, può essere dichiarato lo stato di abbandono di cui al comma precedente lettera c).

3. Fin quando la sepoltura non è stata ancora occupata, il concessionario può rinunciare alla relativa concessione e richiedere il rimborso di cui al comma 7.

4. Nel caso in cui la decadenza della concessione avvenga per i motivi di cui alla lettera a) del comma 1, il Comune provvederà all'estumulazione della salma e al suo trasferimento nel campo di inumazione e gli aventi diritto potranno richiedere il rimborso di cui al comma 7.

5. Nel caso in cui la decadenza della concessione avvenga per i motivi di cui alla lettera b), del comma 1, sarà cura degli aventi diritto provvedere al trasferimento della salma e gli stessi potranno richiedere il rimborso di cui al comma 7.

6. Nel caso in cui la decadenza della concessione avvenga per i motivi di cui alla lettera c), del comma 1, gli aventi diritto non potranno richiedere alcun rimborso.

7. Il rimborso richiamato nei commi precedenti del presente articolo è pari alla metà della somma pagata, escluse le spese.

CAPO XVI

CREMAZIONE

Art. 65

Progettazione dei crematori

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico – sanitarie dell'impianto e i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 66

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge n° 15 del 4 gennaio 1968.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 67

Esecuzione della cremazione e deposizione delle ceneri

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per raccogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione a enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici verranno stabilite con apposita integrazione al presente regolamento comunale da redigere al momento della progettazione degli stessi, in conformità alle norme vigenti al momento della loro realizzazione.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

7. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

8. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 68

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del periodo di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 69

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto periodo di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 70

Raccolta delle ossa esumate

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del

cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 31.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 915 del 10 settembre 1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 71

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 68.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

6. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

7. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 72

Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

3. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 69.

4. Qualora vi sia esplicita richiesta da parte degli aventi diritto, è possibile estumulare salme poste in loculi a concessione perpetua o in loculi a concessione temporanea non ancora

scaduta e procedere alla raccolta delle ossa se risultano verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo precedente.

CAPO XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 73

Disposizioni generali

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario e siano conformi a quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

4. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 45 e seguenti.

Art. 74

Concessione per costruzione di sepolture private

1. Le concessioni previste dall'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata pari a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n° 803 del 21 ottobre 1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 79.

3. Il rilascio da parte del Comune di una concessione per la costruzione di una sepoltura privata è subordinato alla presentazione da parte del concessionario di relativa domanda e al pagamento dei diritti stabiliti dall'Amministrazione comunale.

4. Con l'atto della concessione il titolare della stessa dovrà impegnarsi ad una solerte presentazione del relativo progetto al fine di poter completare i lavori di realizzazione in tutte le sue parti entro 24 mesi dalla data di consegna dell'area interessata. Il Sindaco potrà concedere a sua discrezione proroghe dei tempi suddetti. Pena del mancato rispetto dei tempi di realizzazione sarà la decadenza della concessione e diritto al rimborso della metà della

somma pagata, escluse le spese e la perdita del possesso dei manufatti realizzati che diventeranno proprietà del Comune.

5. La realizzazione dei lavori dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nella relativa concessione edilizia, nel presente regolamento, nonché tutte le norme relative al rilascio dell'autorizzazione sismica e sanitaria.

6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 75

Diritto d'uso di sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario e precisamente al coniuge del titolare, ai discendenti e ai relativi coniugi, agli ascendenti e a tutte le altre persone eventualmente indicate nell'atto di concessione; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, da comunicare con apposita richiesta al Sindaco, il quale sarà chiamato ad esprimersi in merito per consentire la tumulazione.

3. Se esistono più titolari per concessione o per successione, questi devono entro un anno designare uno fra di loro che li rappresenti nei confronti del Comune nell'esercizio di tutti i diritti e i doveri relativi al mantenimento della concessione, fermo restando la responsabilità di tutti i titolari.

4. E' vietata la cessione del diritto d'uso di sepolture private tra privati.

Art. 76

Progetti di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

CAPO XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 77

Deliberazione di soppressione

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 78

Utilizzo del terreno del cimitero soppresso

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 79

Trattamento delle sepolture private

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso e al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 settembre 1990.
3. Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
4. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali, materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO XX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 80

Sepulture di persone straniere o professanti altri culti

1. Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei propri connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 81

Autorizzazione per la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 82

Tumulazione in cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre all'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 83

Tasse per la tumulazione in cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la deposizione di salme nelle cappelle private fuori dal cimitero sono imposte le stesse tasse relative alla deposizione di salme nelle cappelle private esistenti all'interno del cimitero.

Art. 84

Costruzione di cappelle private fuori dal cimitero

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione e il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto d'uso delle cappelle.
4. Le cappelle private fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 85

Autorizzazione di tumulazione fuori dal cimitero

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

CAPO XXII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 86

Orario di visita

1. Il cimitero rimarrà aperto in base agli orari stabiliti dal Sindaco ed esposti sui cancelli d'ingresso.
2. La visita ai locali dell'ossario comune è subordinata all'accompagnamento da parte di personale autorizzato.

Art. 87

Divieti

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14 (quattordici) non accompagnati da adulti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni non consoni al carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non al seguito di funerale o altra cerimonia religiosa, se non autorizzate dal Sindaco;
 - d) a chi, per motivi di ordine pubblico, il Sindaco ne ravvisi l'opportunità del divieto.
2. E' vietato inoltre:
- e) fumare e rompere la quiete con urla, discorsi ad alta voce o altri rumori in genere;
 - f) introdurre animali, mezzi motorizzati, biciclette o altri oggetti non consoni, se non preliminarmente autorizzati dal Sindaco;
 - g) rimuovere fiori, piante od ornamento alcuno dalle tombe dei non familiari;
 - h) gettare rifiuti e fiori appassiti fuori dagli appositi contenitori;
 - i) portare fuori dal cimitero oggetti di qualunque genere senza preventiva autorizzazione;
 - j) camminare fuori dai percorsi pedonali;
 - k) danneggiare le aiuole;
 - l) imbrattare i muri e le tombe;
 - m) eseguire opera di volantinaggio e chiedere elemosina all'interno e in prossimità degli ingressi;
 - n) eseguire lavori di qualunque genere senza autorizzazione;
 - o) assistere all'esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia, se non autorizzati dai familiari del defunto.

Art. 88

Illuminazione votiva

1. Su ogni lapide dei blocchi loculi e all'interno delle sepolture private potranno essere installate delle luci votive con relativo portalampada le cui spese di installazione e di gestione, compresi i consumi, saranno a carico dei concessionari o degli aventi diritto, secondo quanto stabilito negli accordi di appalto del servizio che il Comune affiderà periodicamente a ditte private.

ALLEGATO A

*Schema di contratto per la concessione
d'uso di un loculo cimiteriale.*

Codice fiscale 92007300608 - Partita IVA 00274930601
Telef. (0775) 806002-806003 – Fax (0775) 228043
Piazza E. Biondi CAP 03017 MOROLO
CCP 11968039

E-Mail : morolo@tin.it
sindacol@tin.it
sportelm@tin.it



COMUNE DI MOROLO

Provincia di Frosinone

In data il nella qualità di
..... del Comune di Morolo C.F. 92007300608 P.I.
00274930601;

VISTA la domanda presentata presso codesto Comune in data prot. n°
..... con la quale il Sig./la Sig.ra hanno chiesto la
concessione d'uso di un loculo all'interno del civico cimitero;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° del con la quale
è stato dato in concessione l'uso del loculo richiesto;

VISTA la quietanza attestante l'effettuato versamento della somma di £
(diconsi lire) quale corrispettivo della concessione in base
alla vigente tariffa,

CONCEDE

al Sig./Sig.ra, nato/a a prov. (.....) il
....., residente a in Via n°
....., C.F., il loculo cimiteriale posto alla fila n° dal basso,
colonna n° da sinistra del blocco n°, per anni 35 (trentacinque) a decorrere dalla
data odierna alle condizioni stabilite dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria e dalle
prescrizioni seguenti che il Concessionario accetta senza alcuna riserva:

1) tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario
o dei suoi eredi, che all'uopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere
imposte sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che dall'Autorità Sanitaria competente.
Rimangono altresì a carico del Concessionario o dei suoi eredi gli oneri relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo concesso limitatamente alle opere
ornamentali esterne, ivi compreso la lapide;

2) la finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio di apertura del
loculo stesso e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti;

3) la concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello d'uso riservato alla
persona del Concessionario e alla propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia
per vendita sia per donazione, trattandosi di concessione demaniale;

4) entro sessanta giorni dalla sepoltura dovranno essere poste sulla lapide tutte le iscrizioni previste dall'art. 62 comma 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal Comune di Morolo;

5) allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, gli aventi diritto dovranno domandare la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda il loculo ritornerà nella libera disponibilità del Comune;

6) per l'illuminazione votiva vale quanto riportato nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal Comune di Morolo, che il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente;

7) le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali conseguenze che possono occorrere sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE COMUNALE

IL CONCESSIONARIO

.....

.....

Il sottoscritto Dott., Segretario del Comune di Morolo, autorizzato per legge a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e ad autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del Testo Unico n° 267 del 18/08/2000, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni,

CERTIFICA

che il nella qualità di
del Comune di Morolo e il Sig./ la Sig.ra hanno sottoscritto il
su esteso atto nel mio Ufficio in data odierna.
Morolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

ALLEGATO B

*Schema di contratto per la concessione
di un'area cimiteriale per la costruzione di
una cappella gentilizia*

Codice fiscale 92007300608 - Partita IVA 00274930601
Telef. (0775) 806002-806003 – Fax (0775) 228043
Piazza E. Biondi CAP 03017 MOROLO
CCP 11968039

E-Mail : morolo@tin.it
sindacol@tin.it
sportelm@tin.it



COMUNE DI MOROLO

Provincia di Frosinone

In data il nella qualità di
..... del Comune di Morolo C.F. 92007300608 P.I.
00274930601;

VISTA la domanda presentata presso codesto Comune in data prot. n°
..... con la quale il Sig./la Sig.ra hanno chiesto la
concessione di un'area all'interno del civico cimitero per la costruzione di una cappella
gentilizia;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° del con la quale
è stato dato in concessione l'uso dell'area richiesta;

VISTA la quietanza attestante l'effettuato versamento della somma di £
(diconsi lire) quale corrispettivo della concessione in base
alla vigente tariffa,

CONCEDE

al Sig./Sig.ra, nato/a a prov. (.....) il
....., residente a in Via n°
....., C.F., l'area cimiteriale n° per anni 99 (novantanove)
a decorrere dalla data odierna alle condizioni stabilite dal vigente regolamento di Polizia
Mortuaria e dalle prescrizioni seguenti che il Concessionario accetta senza alcuna riserva:

1) tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario
o dei suoi eredi, che all'uopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere
imposte sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che dall'Autorità Sanitaria competente.
Rimangono altresì a carico del Concessionario o dei suoi eredi gli oneri relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area concessa e delle costruzioni realizzate;

2) le finiture esterne dovranno essere contenute all'interno dell'area concessa e non
dovranno essere occupati gli spazi circostanti;

3) la concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello d'uso riservato alla
persona del Concessionario e alla propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia
per vendita sia per donazione, trattandosi di concessione demaniale;

4) entro sessanta giorni dalla sepoltura dovranno essere poste sulla lapide tutte le
iscrizioni previste dall'art. 62 comma 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal
Comune di Morolo;

5) allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, gli aventi diritto dovranno domandare la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda il lotto con tutte le costruzioni nel frattempo realizzate ritornerà nella libera disponibilità del Comune;

6) per l'illuminazione votiva vale quanto riportato nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal Comune di Morolo, che il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente;

7) le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali conseguenze che possono occorrere sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE COMUNALE

IL CONCESSIONARIO

.....

.....

Il sottoscritto Dott., Segretario del Comune di Morolo, autorizzato per legge a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e ad autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del Testo Unico n° 267 del 18/08/2000, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni,

CERTIFICA

che il nella qualità di
del Comune di Morolo e il Sig. hanno sottoscritto il su esteso
atto nel mio Ufficio in data odierna.

Morolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

INDICE

	Pag.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
Art. 1 – Responsabilità comunale	1
Art. 2 – Documenti a disposizione del pubblico	1
 CAPO I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	
Art. 3 – Denuncia di morte	1
Art. 4 – Medico necroscopo	2
Art. 5 – Rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane	3
Art. 6 – Autorizzazione alla sepoltura	3
Art. 7 – Nati morti e prodotti abortivi	3
 CAPO II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	
Art. 8 – Periodo di osservazione	4
Art. 9 – Periodo di osservazione in caso di morte improvvisa o apparente	4
Art. 10 - Periodo di osservazione in caso di malattia infettiva-diffusiva	4
Art. 11 – Disposizione delle salme durante il periodo di osservazione	4
 CAPO III – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	
Art. 12 – Depositi di osservazione	5
Art. 13 – Obitori	5
Art. 14 – Istituzione di depositi di osservazione e di obitori	5
Art. 15 – Disposizioni speciali sui depositi di osservazione e sugli obitori	5
 CAPO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI	
Art. 16 – Oneri di trasporto	6
Art. 17 – Disposizioni particolari	6
Art. 18 – Carri funebri	7
Art. 19 – Rimesse di carri funebri	7
Art. 20 – Orario dei trasporti funebri	7
Art. 21 – Autorizzazione al trasporto	7
Art. 22 – Autorizzazione al trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune	8
Art. 23 – Trasporto per cremazione	8
Art. 24 – Trasporto di salme da o per uno Stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino	8
Art. 25 - Trasporto di salme da uno Stato non aderente alla convenzione internazionale di Berlino	9
Art. 26 - Trasporto di salme verso uno Stato non aderente alla convenzione internazionale di Berlino	9
Art. 27 – Modalità di trasporto da o per l'estero o da Comune a Comune	10
Art. 28 – Decessi su navi e aerei	11
Art. 29 – Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune	11

Art. 30 – Trasporto di cadaveri destinati all’insegnamento e a indagini scientifiche	11
Art. 31 – Trasporto di ossa umane e simili	12
CAPO V – RISCONTRO DIAGNOSTICO	
Art. 32 – Modalità operative del riscontro diagnostico	12
Art. 33 – Riscontro diagnostico su cadaveri portatori di radioattività	12
Art. 34 – Risultati del riscontro diagnostico	13
CAPO VI – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	
Art. 35 – Consegna dei cadaveri alle sale anatomiche	13
Art. 36 – Prelevamento di pezzi anatomici	13
Art. 37 – Consegna di ossa alle sale anatomiche	14
CAPO VII – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	
Art. 38 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	14
CAPO VIII – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	
Art. 39 – Autopsie	14
Art. 40 – Trattamenti per la conservazione del cadavere	15
CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI	
Art. 41 – Disposizioni generali	16
Art. 42 – Diritto di sepoltura nel cimitero comunale	16
Art. 43 – Controllo del cimitero	16
Art. 44 – Servizio di custodia del cimitero	16
CAPO X – COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	
Art. 45 – Planimetria generale	17
Art. 46 – Progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri	17
Art. 47 – Ubicazione dei cimiteri	18
Art. 48 – Superficie dei campi di inumazione	18
Art. 49 – Disposizioni idriche	19
Art. 50 – Recinzione esterna	19
Art. 51 – Sepolture private	19
CAPO XI – CAMERA MORTUARIA	
Art. 52 – Camera mortuaria	20
CAPO XII – SALA PER AUTOPSIE	
Art. 53 – Sala per autopsie	20
CAPO XIII – OSSARIO COMUNE	
Art. 54 – Ossario comune	21

CAPO XIV – INUMAZIONE	
Art. 55 – Ubicazione dei campi di inumazione	21
Art. 56 – Divisione dei campi di inumazione	21
Art. 57 – Cippo	21
Art. 58 – Fosse per inumazione	22
Art. 59 – Feretri per inumazione	22
CAPO XV – TUMULAZIONE	
Art. 60 – Caratteristiche costruttive dei loculi	23
Art. 61 – Feretri per tumulazione	23
Art. 62 – Concessione di loculi per tumulazione	24
Art. 63 – Obblighi dei concessionari	24
Art. 64 – Decadenza o rinuncia della concessione	24
CAPO XVI – CREMAZIONE	
Art. 65 – Progettazione dei crematori	25
Art. 66 – Autorizzazione alla cremazione	25
Art. 67 – Esecuzione della cremazione e deposizione delle ceneri	26
CAPO XVII – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	
Art. 68 – Esumazioni ordinarie	27
Art. 69 – Esumazioni straordinarie	27
Art. 70 – Raccolta delle ossa esumate	27
Art. 71 – Estumulazioni ordinarie	28
Art. 72 – Estumulazioni straordinarie	28
CAPO XVIII – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	
Art. 73 – Disposizioni generali	29
Art. 74 – Concessione per costruzione di sepolture private	29
Art. 75 – Diritto d’uso di sepolture private	30
Art. 76 – Progetti di sepolture private	30
CAPO XIX – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	
Art. 77 – Deliberazione di soppressione	31
Art. 78 – Utilizzo del terreno del cimitero soppresso	31
Art. 79 – Trattamento delle sepolture private	31
CAPO XX – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI	
Art. 80 – Sepolture di persone straniere o professanti altri culti	32
CAPO XXI – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI	
Art. 81 – Autorizzazione per la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero	32
Art. 82 – Tumulazione in cappelle private fuori dal cimitero	32
Art. 83 – Tasse per la tumulazione in cappelle private fuori dal cimitero	32
Art. 84 – Costruzione di cappelle private fuori dal cimitero	33
Art. 85 – Autorizzazione di tumulazione fuori dal cimitero	33

CAPO XXII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 86 – Orario di visita	33
Art. 87 – Divieti	33
Art. 88 – Illuminazione votiva	34

ALLEGATO A – Schema di contratto per la concessione d’uso di un loculo cimiteriale

ALLEGATO B – Schema di contratto per la concessione di un’area cimiteriale per la
costruzione di una cappella gentilizia